



Capel
Espe per
3

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Rimini

Servizio Pers. Mar.mo/Att. M.me e Cont.so
Sezione Demanio/Ambiente/Contenzioso

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE RIMINI

Prot. n° 11.29.00/ 248 - All.: 1

Bucy
Rimini, 14 FEB 2013

AI COMUNE DI RIMINI
U.O. Affitti e Concessioni
Ufficio Demanio Marittimo
Via Rosaspina n°7
47923 **RIMINI**

e, per conoscenza:

DIREZIONE MARITTIMA
48100 **RAVENNA**
AGENZIA DEL DEMANIO
Piazza Malpigli n°11
40123 **BOLOGNA**
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Commercio, Turismo e
Qualità Aree Turistiche
Viale Aldo Moro n°38
40127 **BOLOGNA**

Argomento: Procedimento di acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate sul demanio marittimo ex art. 49 C.N.

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Riferimento nota n. **12721** del 22 gennaio 2013 (in copia per la Direzione Marittima di Ravenna).

Con la nota che si riscontra, codesto Ufficio ha trasmesso alla scrivente l'elenco integrale di tutte le concessioni demaniali rilasciate con finalità turistico-ricreativa a tutt'oggi in corso di validità nel Comune di Rimini, ormai per la quasi totalità da considerarsi prorogate fino al 31 dicembre 2020 in forza dei più recenti, e ben noti, provvedimenti normativi (cfr. l'articolo 34-duodecies del decreto legge 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012).

Quanto sopra, nell'esplicitato fine di adempiere a quanto richiesto dall'Agenzia del Demanio - Direzione Area Operativa di Roma e dalla Regione Emilia Romagna, rispettivamente, in materia di definizione delle procedure di incameramento delle opere inamovibili realizzate su concessioni demaniali giunte a scadenza e in materia di obblighi di comunicazione di queste ultime, in ambito territoriale locale, alle autorità preposte all'attivazione della procedura di cui all'articolo 49 del Codice della navigazione.

A tale riguardo, e nell'ottica di ridurre il "campo di azione" di tutte le amministrazioni a vario titolo coinvolte riconducendolo in un alveo più strettamente in linea con la normativa in vigore, si propongono le sotto elencate considerazioni che, ove condivise, potranno costituire la base per l'avvio di eventuali verifiche o ispezioni congiunte da porre in essere ai sensi del citato articolo 49 C.N.:

1. La procedura di acquisizione descritta nella circolare dell'Agenzia del Demanio è relativa ai soli beni di c.d. "difficile rimozione" per i quali sia stata rilasciata una concessione demaniale "per atto formale", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per la navigazione marittima. Solo in questi casi, infatti, è possibile realizzare su aree demaniali marittime manufatti non facilmente amovibili che potrebbero essere potenzialmente oggetto, in quanto tali, di interesse da parte dello Stato all'incameramento. Quanto sopra, fatto eventualmente salvo ogni abuso in relazione al quale, nei confronti del contravventore, è azionabile una specifica azione penale.

In tal senso si esprime la stessa Circolare citata nella parte in cui, al titolo "Procedure di incameramento", prevede che la procedura dovrebbe avere carattere residuale atteso che, nell'ambito del rilascio di nuove concessioni per finalità turistico-ricreative, deve essere accordata preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili;

2. Con riguardo alle concessioni rilasciate "per licenza", non pare invece obbligatoria, in termini generali, una formale valutazione circa l'acquisibilità allo Stato delle opere realizzate sul suolo demaniale. In sede di rilascio della concessione per licenza, infatti, è già stata fatta una preliminare valutazione da parte del Genio Civile OO.MM./Ufficio tecnico comunale sulla facile rimovibilità delle opere autorizzate nell'atto concessorio, al punto che per i manufatti realizzati - a differenza che per quelli di difficile rimozione - vige il generale principio secondo cui "al momento della scadenza, il concessionario è obbligato a restituire l'area concessa nello stato originario, rimuovendo le opere realizzate a proprie spese". Resta evidente, peraltro, che una valutazione circa opportunità e convenienza per lo Stato di acquisire comunque le opere realizzate dal concessionario, indipendentemente dai già accertati requisiti di facile rimozione, potrà essere fatta all'atto della riconsegna delle aree concesse a seguito di definitivo abbandono delle stesse da parte del concessionario; quanto sopra, segnatamente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 34 del regolamento per la navigazione marittima;
3. I più recenti provvedimenti di proroga, che traggono origine da atti normativi di rango primario e che peraltro sono diretti ad innovare, per larga parte, i termini di scadenza delle concessioni rilasciate "per licenza", non mutano il sopra richiamato quadro normativo in modo significativo. La permanenza della vigenza della concessione, che trae forza giuridica da una proroga direttamente concessa dalla legge, garantisce infatti la piena continuità degli effetti giuridici di ciascun atto di concessione, che esclude una riponderazione degli interessi statuali prima dell'effettiva nuova scadenza. Quanto sopra, in linea con l'interpretazione autentica fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cfr. la nota n. M_TRA/PORTI/6105 del 6 maggio 2010) che, chiaramente, distingue l'ipotesi della proroga ex lege dalla differente ipotesi della "rinnovazione", eliminando così la necessità del rilascio di un nuovo titolo concessorio ma limitandosi a prevedere, per le concessioni prorogate in corso di validità, la mera "annotazione" della proroga sul titolo, fermo restando il resto.

Tutto ciò premesso, e salvo ogni valutazione contraria da parte degli organi in indirizzo, si ritiene che un adeguato obbligo di informazione, in relazione alla richiesta di attivazione delle procedure previste dall'articolo 49 del Codice della navigazione, possa considerarsi assolto da codesta Amministrazione con la comunicazione alla scrivente dei soli "atti formali" giunti a scadenza, con l'esclusione delle concessioni "per licenza", fino alla loro scadenza oggi fissata dalla legge.

Quanto sopra, evidentemente, facendo salvi i casi in cui - a seguito di sopralluoghi compiuti da proprio qualificato personale tecnico - codesta Amministrazione non accerti l'avvenuta realizzazione di manufatti di difficile rimozione anche nell'ambito di concessioni demaniali rilasciate per licenza, dando corso alle conseguenti comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica competente. Va peraltro evidenziato, anche in questo caso, che ai fini dell'attivazione della procedura di acquisizione ex articolo 49 C.N. sarà necessaria la verifica preliminare della conformità delle opere realizzate ai vigenti strumenti urbanistici, senza la quale appare difficile che tale procedura possa essere positivamente ultimata, con la conseguenza di doversi disporre, a cura dell'amministrazione competente, lo sgombero delle opere abusivamente realizzate.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Piercarlo DI DOMENICO

